



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE
Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

OGGETTO: certificazione unica (CU2020) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2020 è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2020 (CU 2020) relativa all'anno 2019.

La Certificazione Unica 2020 riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

La Certificazione Unica 2020 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica **i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative** di cui all’articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, **all’imprenditoria giovanile** (art. 27 D.L. 98 del 6/7/2011) **o ai nuovi soggetti “minimi forfetari”** di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 **anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.**

Per il periodo d’imposta 2019, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti **entro il 31 marzo**, mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate **entro il 9 marzo 2020** (il 7 marzo cade di sabato).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

ATTENZIONE

Le novità nel modello 2020 riguardano:

- **premi di risultato:** al fine di gestire le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività che ha previsto un'imposta sostitutiva Irpef e addizionali al 10%, è stata aggiunta la relativa sezione con i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione ed una nuova casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre amministrazioni dello Stato;
- **regime speciale** (D.Lgs. n. 147/2015): in tale sezione è possibile indicare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la propria residenza nel nostro Paese. In tali casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell'ammontare;
- **nuovo regime fiscale delle locazioni brevi:** in base a quanto previsto dalla nuova normativa, i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione di portali web, sono tenuti ad applicare sull'eventuale canone o corrispettivo pagato dall'utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della certificazione unica in qualità di sostituti di imposta;
- **APE volontaria:** nuovo spazio riservato all'APE volontaria ovvero per l'indicazione del credito riconosciuto dall'INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;
- **aliquote TFS** (D.L. n. 4/2019): la detassazione del Trattamento di Fine Servizio ha ridotto l'imposta – con tre aliquote variabili in base al momento in cui il TFS viene erogato rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro – nella Certificazione Unica 2020 fanno la loro comparsa i relativi tre nuovi campi;
- **Campione d'Italia:** è prevista un'apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d'Italia.
La L. 136/2018 ha previsto una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di euro 26.000, in favore dei redditi prodotti in euro a Campione d'Italia;
- **Impatriati:** nelle istruzioni di compilazione è previsto uno specifico capitolo sulle agevolazioni per il rientro dei cervelli istituite dal Decreto Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2020.

L'Agenzia Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato).

Si ricorda anche che entro il 31 marzo 2020 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi

dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, **la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE)** corrisposti nell'anno di imposta precedente.

Per i Clienti ai quali elaboriamo le scritture contabili, sarà nostra cura predisporre ed inviare le Certificazioni CU 2020 relative ai lavoratori autonomi (incluse le prestazioni occasionali e prestazioni rese da lavoratori autonomi in regime dei minimi), entro i termini di legge. Il Cliente si dovrà quindi occupare solo della consegna ai percettori mediante invio postale o consegna diretta.

Il nostro Studio non si occupa di consulenza del lavoro e pertanto non possiamo fornire assistenza per le Certificazioni da rilasciare ai lavoratori dipendenti.

Siamo però disponibili anche:

- per trasmettere telematicamente, in qualità di intermediario, le CU 2020 predisposte direttamente dal Cliente che ci dovranno essere inviate (in formato telematico/su supporto magnetico) entro il prossimo **28 febbraio 2020**;
- a predisporre le certificazioni (per Clienti che non ci hanno affidato le scritture contabili) relative ai lavoratori autonomi. In quest'ultimo caso invitiamo però i Clienti interessati a farci pervenire, entro il prossimo **26 febbraio 2020**:
 - o copia delle fatture relative ai compensi a terzi, pagate nell'anno 2019;
 - o copia dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute di competenza del 2019 (codici tributo 1040, ecc.).

In caso di consegna parziale o in ritardo dei documenti richiesti, lo Studio non sarà responsabile di eventuali sanzioni.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premissi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all'indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all'indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".